

CONTRATTO

**FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI -
CIG N. 64361964F5**

CONTRATTO

TRA

TA – Toscana Aeroporti S.p.A., con sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 00403110505, in persona, in qualità di legale rappresentante munito di idonei poteri,

di seguito **“TA”** o **“Committente”**

e

..... con sede in, Via, Partita IVA, Codice Fiscale....., in persona di....., nella sua qualità di, munito di idonei poteri,

di seguito **“Appaltatore”**

di seguito, singolarmente **“Parte”**, congiuntamente **“Parti”**

PREMESSO CHE

- a) TA ha indetto apposita procedura aperta volta all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, in conformità con i termini e le condizioni specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e in conformità con ogni norma di legge e/o di regolamento vigente ed applicabile;;
- b) a seguito della suddetta procedura, l'appalto è stato aggiudicato a
- c) l'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tale fornitura;
- d) l'Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- e) le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e necessari per la stipula del presente Contratto hanno dato esito positivo

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati di cui al successivo articolo 12 costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici ed è disciplinato dalle clausole del presente Contratto, del Capitolato Speciale di

Appalto nonché dall'offerta economica prodotta dall'Appaltatore, documenti tutti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto e, come tali, devono intendersi vincolanti per l'Appaltatore.

Articolo 3

Termini di esecuzione dell'appalto

Si richiama integralmente tutto quanto previsto agli articoli 2 (Regolamentazione del servizio sostitutivo di mensa) e 3 (Impegni a carico del fornitore) del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché la documentazione di gara relativa ai termini di esecuzione della prestazione.

Articolo 3 bis

Durata

Il presente contratto avrà durata complessiva di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto stesso e/o fino ad esaurimento dell'importo complessivo stimato della fornitura di Euro 1.100.000 oltre IVA, laddove antecedente alla scadenza naturale sopra riferita (sempre considerando una possibile oscillazione del 20%). Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi e per un importo pari a Euro 550.000 oltre IVA (considerando altresì una possibile oscillazione del 20%).

Articolo 4

Penali

Fatto salvo il maggior danno, qualora siano accertate inadempienze o carenze nell'esecuzione della fornitura, sulla base di segnalazioni da parte del Responsabile per l'esecuzione del Contratto di TA, TA si riserva di applicare al Fornitore, previa contestazione scritta, le seguenti penali:

- una penale giornaliera pari a ad €. 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle card elettroniche di cui al precedente articolo 2;
- una penale giornaliera pari ad €. 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'eliminazione delle disfunzioni del sistema elettronico di fruizione oltre il termine di 24 ore di cui all' articolo 3 del CSA

Resta espressamente inteso fra le Parti che le penali non sono esaustive del maggior danno subito al cui risarcimento TA ha sempre diritto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove l'ammontare delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo contrattuale, TA ha il diritto di risolvere di diritto, comunicandolo per iscritto tramite raccomandata A/R, il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C.

Nel caso in cui l'Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, TA avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da TA allo stesso Appaltatore.

Articolo 5

Corrispettivi

L'offerta economica presentata dall'Appaltatore, contenente un ribasso sull'importo unitario, relativo al singolo buono pasto elettronico oggetto della fornitura, del %, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Il corrispettivo per ciascun singolo buono pasto elettronico, dovuto all'Appaltatore, è pertanto pari ad Euro (.....) oltre IVA ed ad Euro (.....) oltre IVA se dovuta, incluso il costo minimo del personale, pari a €. 0,02.

Si richiama, per completezza, tutto quanto previsto all'articolo 5 (Corrispettivo - Fatturazione e Pagamento) del Capitolato Speciale di Appalto da intendersi pienamente applicabile tra le Parti.

Articolo 6

Modalità di pagamento

In conformità con quanto previsto dall'articolo 5 (Corrispettivo - Fatturazione e Pagamento) del Capitolato Speciale di Appalto, il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui l'Impresa è incorsa, avverrà a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura relativa alle forniture effettivamente eseguite.

Resta inteso che TA effettuerà i pagamenti di cui a ciascuna relativa fattura solo previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 6 bis

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:

CIG 64361964F5

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di TA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente TA e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente

Articolo 7

Cauzione definitiva - Garanzia

L'Appaltatore ha presentato, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse., la cauzione definitiva di importo pari ad Euro

TA ha il diritto di valersi della cauzione anche:

- (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni oggetto del presente appalto nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore;
- (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nelle aree di intervento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

La fornitura dovrà essere coperta da garanzia ufficiale, totale e senza condizioni per una durata pari a 24 mesi dalla data di stipula del contratto. In particolare l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia, si impegna a prestare la necessaria assistenza tecnica e la consegna di pezzi sostitutivi secondo le modalità previamente concordate con TA. La garanzia deve intendersi comprensiva di tutto quanto occorrente, direttamente e indirettamente, alla eliminazione del/dei vizio/i evidenziato/i e si intende pienamente remunerata nel corrispettivo contrattuale offerto. Salvo

quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili.

Articolo 8

Clausola risolutiva espressa e recesso

TA fatto salvo il risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con effetto immediato mediante semplice lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al ricorrere di uno solo dei seguenti casi:

- a) frode nell' esecuzione dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e in materia di previdenziale;
- d) inosservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati;
- e) sospensione delle prestazioni oggetto di appalto senza giustificato motivo (escluso il caso di sciopero);

Fermo restando quanto sopra, impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del presente appalto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, TA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, TA potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Articolo 9

Legge Applicabile e Foro competente

Il presente Contratto deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.

Per tutte le eventuali controversie tra TA e l'Appaltatore, sia durante la validità del contratto di appalto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali da parte di Toscana Aeroporti SpA

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali .

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge .

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all' art. 7 ed 8 del D.lgs.196/2003.

Titolare del trattamento è la Committente Toscana Aeroporti SpA con sede legale in Via del Termine 11, Firenze; la società Toscana Aeroporti SpA ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all'appaltatore su richiesta.

Articolo 10 bis

Trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D.lgs. 196/2003 (codice sulla Privacy) sul trattamento dei dati personali.

In particolare dichiara di:

1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA;
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell'Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l'obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a TA, a mezzo fax/email, qualunque variazione all'elenco dei nominativi comunicati;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati;

8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l'eventuale interpello preventivo all'Autorità Garante;

9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a TA;

TA si riserva, di richiedere all'appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.

Articolo 11

Disposizioni Generali

11.1 Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

11.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

11.3 Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza

11.3.1 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

11.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

11.4 Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente TA (pubblicato sul sito internet di TA) che l'Appaltatore medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

11.5 Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

11.6 Divieto di cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di TA in virtù del Contratto, pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

11.7 Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente punto TA, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

Articolo 12

Personale

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. A richiesta di TA l'Appaltatore dovrà fornire prova della regolarità della posizione previdenziale e assicurativa del personale operante nelle aree e/o addetto alle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno la facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro e le disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tale proposito, con esplicito riferimento al D.L.vo n. 81/2008, l'Appaltatore prende atto dei rischi connessi alla gestione della struttura anche in relazione alla sua ubicazione all'interno del sedime aeroportuale.

L'Appaltatore non potrà coinvolgere in alcun modo o momento, nei rapporti con il proprio personale, il nome e/o la responsabilità di TA, e terrà comunque manlevata e indenne TA da qualsivoglia responsabilità, richiesta o addebito relativamente a detto personale.

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo TA, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

Articolo 13

Responsabilità e Manleva

L'Appaltatore è responsabile della fornitura garantendo il rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili e di non violare alcun segno distintivo, altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale e/o altro diritto, personale di terzi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni diretti e/o indiretti per la non corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nonché, fatta salva l'applicazione delle penali, il risarcimento di tutti i danni, che TA abbia subito come conseguenza diretta e/o indiretta dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali o degli obblighi di legge, regolamenti e/o prescrizioni (aeroportuali incluse) che siano imposti in capo all'Appaltatore medesima in relazione all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto. Pertanto l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente TA, a prima richiesta e senza eccezioni, da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali ed in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di TA in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza e in relazione alla violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali, e degli obblighi di legge previsti in capo all'Appaltatore in relazione all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto.

Articolo 14

Responsabile dell'esecuzione del Contratto

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA, dell'esecuzione del presente Contratto è

Articolo 15

Allegati - Norma di rinvio

Allegati

- a) Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Offerta economica presentata;
- c) Cauzione definitiva;

Norma di rinvio

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per le Parti.

Firenze,

TA - Società Toscana Aeroporti SpA

L'Appaltatore

Il sottoscritto, legale rappresentante della società, ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. :

Art. 4 - Penali

Art. 6 bis - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa e recesso

Art. 9 - Legge applicabile e Foro Competente

Art. 10 - Trattamento dati personali da parte di Toscana Aeroporti SpA

Art. 13 - Responsabilità e Manleva

L'Appaltatore